



# Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trapani

Prot. N. 358

li, 8.5.2014

Resp. Proced.: F. Recupero  
Resp. Istrut.: A. Pellegrino

Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale  
per la Sicilia Ambito territoriale  
per la Provincia di Trapani

Oggetto: Certificazione riammissione a scuola/Certificazione idoneità educazione fisica

Pervengono a questo Ordine Professionale, Ente ausiliario dello Stato, diverse e pressanti sollecitazioni da parte di molti medici ad intervenire in merito a una "querelle" insorta a seguito di richieste improprie formulate da parte di qualche Dirigente Scolastico di questa Provincia.

Infatti viene richiesto nella certificazione di riammissione a scuola dell'alunno, assentatosi dalle lezioni scolastiche per un periodo superiore a 5 giorni, una certificazione redatta dal MMG o dal PLS indicante le effettive giornate di assenza (dal/al). Si ritiene che tali **richieste risultino improprie** in quanto i certificati di riammissione a scuola dopo la malattia, rientranti tra i compiti contrattuali del MMG e dei PLS è normato dall'art. 42 del D.P.R. 1518 del 22/12/1967. Tale norma prevede che l'alunno che sia stato assente dalla scuola per malattia per più di 5 giorni, può essere riammesso soltanto previa visita di controllo del Medico Scolastico o, in assenza di questi, dalla presentazione della certificazione del medico curante, che attesti che sia esente da malattie contagiose e diffuse e idoneo alla frequenza e quindi "non i giorni di assenza". Per quanto riguarda gli alunni che si assentano per più di 5 giorni per motivi non dovuti a malattia è sufficiente un'autocertificazione del genitore esercente la patria potestà ai sensi del D.P.R. 403/1998.

Per quanto riguarda la richiesta da parte di qualche Dirigente Scolastico di certificazione per l'idoneità all'Educazione fisica, trattasi di certificazione non richiedibile. Mentre per gli alunni che svolgono attività fisico/sportive organizzate dagli Organi scolastici nell'ambito di attività parascolastiche (Giochi della Gioventù, Campionati studenteschi, etc.) è necessario il certificato di attività sportiva non agonistica. Tale certificato dovrà essere rilasciato dal medico curante gratuitamente, su richiesta firmata del Capo d'Istituto; è necessario disporre di un esame elettrocardiografico di base, tale E.C.G. economicamente non può gravare sul SSN, è a pagamento.

Si prega la S.V.Ill.ma a intervenire nei confronti delle Direzioni Scolastiche di questa Provincia per portare a conoscenza la normativa di settore al fine di evitare ulteriori disagi ai Medici.

Sicuro di una fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.



IL PRESIDENTE  
(Dr. Giuseppe Morino)